

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 00593/142/11/2019 del 13 gennaio 2020

Pos. n. 2

Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio 7 – Sezione Centrale U.R.E.G.A.  
(Rif. nota 22 novembre 2019, n. 227422)

**Oggetto:** *Regime contributivo dei Presidenti di Commissioni c/o l’U.R.E.G.A esterni all’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. a) della L.r. 12/2011.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento ritiene di dovere richiedere l’ulteriore avviso di questo Ufficio in relazione al regime contributivo da applicare all’indennità di funzione prevista per l’espletamento dell’incarico di presidente di commissione c/o l’U.R.E.G.A., da parte di soggetti esterni all’Amministrazione regionale, conferito ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. a) della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

In particolare, la richiedente Amministrazione, nel richiamare il parere n. 15622/286.11.05 reso sulla medesima problematica, sottopone la nota 7 novembre 2019, n. 216945, sottoscritta dai Presidenti esterni delle Commissioni c/o le sezioni territoriali dell’U.R.E.G.A. (Palermo, Catania, Ragusa, Messina, Trapani e Caltanissetta), tutti avvocati cassazionisti, con la quale, i citati liberi professionisti ritengono che, ai fini della corresponsione del compenso, sia sufficiente il rilascio di regolare fattura, senza dover ricorrere all’applicazione della c.d. “*gestione separata*” di cui all’art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti, non potendosi sostituire, all'Amministrazione attiva, nel dovere di quest'ultima di provvedere.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale.

3. Come già rilevato, lo scrivente Ufficio ha già avuto modo di esprimersi sulla questione sottoposta.

Invero, con il parere n. 15622/286.11.05 è stato evidenziato come, in relazione al regime contributivo al quale assoggettare l'indennità di funzione dovuta ai componenti delle commissioni di gara per l'appalto di lavori pubblici, esterni all'Amministrazione regionale, si applica il trattamento di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge n. 335/1995, solo ove l'attività di partecipazione alla Commissione sia espletata nella veste di funzionario onorario.

Ciò posto, deve rilevarsi, tuttavia, come gli interventi normativi succedutisi negli ultimi anni sono orientati nell'evidenziare il carattere residuale della tutela previdenziale in oggetto, sul presupposto che la stessa non può ritenersi applicabile nei confronti di coloro che per l'esercizio di una attività libero-professionale sono tenuti all'iscrizione in apposito albo professionale, dal momento che per questi ultimi il legislatore ha predisposto specifiche forme di tutela previdenziale obbligatoria.<sup>1</sup>

In questa direzione, l'art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, ha disposto che: *“L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro*

---

<sup>1</sup> **Cass. n. 13218/2008:** *“per i professionisti iscritti all'albo... il soggetto deputato alla gestione della tutela previdenziale obbligatoria viene scelto dall'organo professionale competente e non è certo la gestione separata presso l'INPS; dall'altro, con la legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, tale gestione separata è stata invece prevista per quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l'iscrizione in albi o in elenchi e che quindi non hanno alcun ente deputato alla relativa tenuta che possa decidere sulla forma di gestione della tutela previdenziale. Ne consegue ...che i professionisti iscritti negli albi sono esclusi dalla Gestione separata presso l'INPS di cui alla legge n. 335 del 1995, art. 2 comma 26 (..)”*.

*autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.”*

Al contempo l'art. 50, comma 1, lettera f, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come novellato dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, assimila al reddito di lavoro dipendente: *“le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1<sup>2</sup>”.*

Nei termini sopra riportati deve, pertanto, essere orientata la corretta lettura della disciplina in questione.

Tuttavia, attesa la natura previdenziale della problematica rappresentata, si suggerisce di valutare l'opportunità di sottoporla, altresì, al competente Istituto nazionale della Previdenza Sociale (INPS),

Nelle superiori considerazioni di ordine generale è l'avviso dello Scrivente.

\* \* \*

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta

---

<sup>2</sup> **Vedi ora art. 53, comma 1, d.p.r. n. 917/86:** *“Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5”*.

Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to\* Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente

F.to\* Avv. Francesca Marcenò

L'AVVOCATO GENERALE

F.to\*Avv. Gianluigi M. Amico

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993